

STATUTO

LA GERBERA GROUP COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR LOCALITA'
FATTORIA STERPETO SNC
Numero REA: GR - 125017
Codice fiscale: 01448570539
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP. 30784/9929

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "LA GERBERA GROUP COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad una delle associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria e di settore.

Articolo 2 - Sede

La cooperativa ha sede legale in Grosseto.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze, tanto in Italia che all'estero.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale; mentre è di competenza dell'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata della cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2030, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

Articolo 4 - Scopo sociale

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, alla salvaguardia ed alla diffusione della cultura tradizionale della comunità ed all'educazione degli individui secondo i principi dello sviluppo sostenibile, del rispetto umano e della salvaguardia ambientale; il tutto attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.381; e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381; il tutto in conformità alla circolare del Ministero del Lavoro n. 153/1996 e quindi: le tipologie e/o le aree di intervento esplicitamente indicate in appresso nell'oggetto sociale

devono essere tali da postulare le attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alla cooperativa sociale e l'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa, inoltre, intende promuovere e valorizzare la cultura rurale tipica del territorio (ivi comprese le varie tecniche di coltivazione ed allevamento) tramite appositi programmi culturali e di sensibilizzazione, diretti indistintamente a tutte le fasce sociali.

Infine, all'interno dello scopo sociale deve intendersi ricompreso anche l'intento specifico di diffondere nella comunità, in particolare fra i giovani in età prescolare e scolare, anche attraverso strutture appositamente create, un nuovo modello di educazione e formazione fondato sui principi etici del rispetto della diversità fisica, sociale, culturale e religiosa, sulla conoscenza consapevole del patrimonio culturale del territorio e su esperienze dirette di contatto e confronto con l'ambiente, in special modo con gli animali presenti nel territorio.

La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La cooperativa si impegna a valutare prioritariamente gli inserimenti lavorativi eventualmente segnalati dal Centro per l'impiego e dai Servizi socio-sanitari territoriali.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno, pertanto, ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsione del regolamento, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa si avvale nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale, inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci. Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente.

Articolo 5 – oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, svolge la propria attività in vari settori, rientranti alcuni fra le attività proprie delle cooperative sociali di “Tipo A” e alcuni fra le attività proprie delle cooperative sociali di “Tipo B”:

1) Attività genericamente rivolte al sociale:

- a. servizi socio-assistenziali di assistenza domiciliare;
- b. gestione dei presidi di accoglienza anche a carattere diurno o centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche residenziali e/o assistenza nei medesimi;
- c. gestione dei presidi di accoglienza anche a carattere diurno o residenzialità per migranti umanitari e madri con minori;
- d. custodia e sorveglianza di centri di prima accoglienza per soggetti emarginati;
- e. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti e/o assistenza nelle medesime, comprese i servizi generali (mensa, pulizie, lavanderia, trasporto postali);
- f. realizzazione e/o gestione di centri polivalenti orientati al sociale;
- g. trasferimento degli infermi, dei disabili e delle persone non autosufficienti da e verso ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro o di soggiorno e servizi di trasporto in genere su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
- h. stoccaggio, distribuzione e trasporto anche a domicilio di medicinali;
- i. partecipazione a gare di appalto per la costruzione, manutenzione e ampliamento di strutture socio-sanitarie ed assistenziali e/o relativi impianti, indette da associazioni umanitarie, sociali e sportive e da enti pubblici, privati, ospedalieri e non, mediante la selezione, l'istruzione, l'assistenza ed il coordinamento del personale da impiegare, nonché avvalendosi della collaborazione autonoma o subordinata di personale in base ad ogni forma contrattuale consentita dalla legge, comprese le forme associative ed i consorzi;
- j. servizi funebri in genere e di rimozione salme;
- k. realizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, concerti e rappresentazioni teatrali ed ogni altra iniziativa avente ad oggetto le attività rientranti nell'oggetto sociale;
- l. la realizzazione e/o la gestione di centri ippici in grado di accogliere al proprio interno anche soggetti svantaggiati e/o disabili;
- m. l'avvicinamento di tali specifiche categorie di soggetti agli equidi da sempre presenti nel territorio, impegnandosi, a tal fine, anche nella realizzazione e/o gestione, sia diretta che condivisa con altri soggetti pubblici o privati, di centri di allevamento, cura, assistenza e permanenza per gli animali in questione;
- n. l'insegnamento delle tecniche equestri maggiormente diffuse, ivi compresa quella tipica dei butteri maremmani, indistintamente a soggetti normodotati e disabili;

o. la pratica ippica sportiva in ogni sua forma;

p. la partecipazione con i propri allievi e/o con i cavalli di proprietà o in uso alla cooperativa (se del caso anche con i propri colori di scuderia, previa acquisizione degli stessi presso gli enti competenti), ad eventi e manifestazioni ippiche (ostacoli, completo, dressage, endurance ecc) e gare in piano o ad ostacoli organizzate presso gli ippodromi italiani e internazionali (siano esse riservate a cavalli purosangue inglesi, arabo o angloarabi);

q. per la realizzazione delle finalità di cui punti che precedono la cooperativa potrà compiere tutte le attività necessarie alla creazione e al mantenimento di una scuderia ivi comprese le attività di allevamento, di compravendita e di affitto e/o comodato di cavalli;

r. gestione di bar, ristoranti e, più in generale, attività turistico-alberghiere;

s. gestione di servizi commerciali per la vendita di generi alimentari, bevande di qualsiasi genere, prodotti per l'igiene e per la casa;

t. gestione di attività ricettive di qualsiasi tipo e di esercizi per la somministrazioni di alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico, la gestione di alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, *buffet* freddi, sale di spettacoli pubblici cinematografici, stabilimenti balneari, campi da tennis da golf e mini-golf, la gestione di centri turistico-recettivi in genere, nonché la gestione di sale giochi, *bowling*, parchi giochi e di strutture per l'esercizio di attività ricreative e sportive in genere;

u. la gestione di spacci e mense, di bar, ristoranti, self-service, pizzerie e più in generale di esercizi finalizzati alla ristorazione e all'accoglienza;

v. gestione di centri agrituristici e delle attività ad essi connesse quali: percorsi guidati, maneggi, spettacoli e simili;

w. la realizzazione e/o la gestione di centri culturali, musei, cinema, teatri, biblioteche e strutture ad essi assimilabili sia pubblici che privati;

x. la fornitura di servizi ludico-ricreativi, anche per soggetti svantaggiati;

y. la fornitura di servizi di asili nido, scuole materne, *baby parking*, dove poter accogliere anche bambini disabili e/o svantaggiati, nonché di *baby sitting* a domicilio.

2) Attività ai sensi dell'art. 2135 c.c.:

a. attività agricola in generale rivolta alla produzione agroalimentare (da destinarsi indifferentemente al consumo umano o animale) sia in campo aperto che in serra ivi compresa la coltivazione di talee da destinarsi al successivo accrescimento ad opera della stessa cooperativa o di soggetti terzi;

b. coltivazione di ogni tipo di piante ornamentali, da giardino e officinali sia in campo aperto che in vivaio e in serra, ivi compresa la produzione di talee da destinarsi al successivo accrescimento ad opera della cooperativa o di soggetti terzi;

c. allevamento in stalla e all'aperto di bovini, ovini, suini, e volatili sia propri che di proprietà di soggetti terzi e condotti dalla cooperativa;

d. raccolta, la trasformazione, la conservazione, l'essiccazione, il condizionamento, la manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

e. commercializzazione sia diretta (sul campo o in appositi punti vendita) che ad opera della distribuzione di terzi soggetti (sia essa piccola, media, o grande) dei prodotti delle attività agricole, di allevamento e di trasformazione descritte in precedenza;

- | | |
|--|---|
| | |
| | <p>f. produzione casearia sia con latte prodotto da capi della cooperativa sia con latte prodotto da capi condotti dalla stessa che, in ogni caso, con materia prima acquistata presso terzi produttori, sempre nel rispetto del principio della prevalenza;</p> <p>g. vendita sia diretta che a mezzo della distribuzione di soggetti terzi dei prodotti caseari;</p> <p>h. produzione e commercializzazione di prodotti biologici e enogastronomici;</p> <p>i. realizzazione di manufatti artigianali;</p> <p>j. vendita sia diretta che ad opera della distribuzione di terzi soggetti dei manufatti artigianali;</p> <p>k. fornitura sia a soggetti pubblici che privati di servizi di progettazione e/o cura e/o manutenzione di aree verdi urbane o extraurbane (a mero titolo di esempio, taglio e successivo smaltimento di erba, potatura e taglio di alberi e successivo smaltimento, pulizia di banchine stradali, realizzazione di giardini, impianti di irrigazione ecc.);</p> <p>l. bonifica e riassetto di terreni agricoli ed aree attigue;</p> <p>3) Fornitura di servizi:</p> <p>a. gestione e la manutenzione di spazi pubblici urbani ed extraurbani (a mero titolo di esempio, cura e manutenzione di aree cittadine o extraurbane di particolare interesse storico, culturale e paesaggistico ivi compresa la realizzazione e/o l'attuazione di ogni aspetto di eventuali progetti di recupero o restauro di tali beni;</p> <p>b. la fornitura a soggetti indistintamente pubblici e privati di servizi di pulizia e di tutela ambientale di aree chiuse o aperte (a mero titolo di esempio, pulizia di uffici e altre strutture pubbliche e/o private, strade, parchi, aree fieristiche urbane ed extraurbane);</p> <p>c. raccolta e lo smaltimento di rifiuti propri o per conto terzi ivi compresa, in particolare, la fornitura di tali servizi nei confronti di soggetti pubblici (comuni, provincie, differenti autorità territoriali ecc.);</p> <p>d. disostruzione e pulizia di fognature;</p> <p>e. previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni amministrative, rimozione di autoveicoli su strada;</p> <p>f. autotrasporto di animali e cose per conto terzi;</p> <p>g. fornitura nei confronti di soggetti pubblici o privati di servizi di centralino e/o di front office nonché l'attività di recupero crediti;</p> <p>h. previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni amministrative, servizi di recupero crediti per conto di soggetti sia pubblici che privati;</p> <p>i. pubblicazione a stampa, produzione, distribuzione di periodici a stampa, materiali audiovisivi ed attività editoriale su ogni tipo di supporto nonché l'attività di allestimento fotografico;</p> <p>j. presentazione di servizi pubblicitari in genere, anche in qualità di agente e la progettazione e realizzazione dei relativi supporti fotografici, video, telematici, elettronici e di altro genere nonché l'attività di produzione cinematografica e televisiva, per conto proprio o di terzi, nonché l'attività di raccolta pubblicitaria per conto terzi, di acquisizione e subaffitto di spazi propagandistici;</p> <p>k. attività nel campo dell'informazione e in specie, ideazione, realizzazione, produzione e diffusione di materiale informatico, siti web ed attività di graphic design per conto proprio e terzi;</p> |

- l. promozione, gestione di agenzie viaggi e turistiche, nonché l'esercizio diretto dell'attività di tour operator, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici e/o informatici, la commercializzazione, anche attraverso il commercio elettronico in conto proprio e di terzi, di biglietteria di viaggi, di servizi con mezzi di trasporto, di articoli vari, gadget e souvenir inerenti all'attività esercitata;
- m. servizi di biglietteria per musei, mostre, teatri, concerti, spettacoli in generale, gare sportive, luoghi di svago e di intrattenimento;
- n. fornitura e/o gestione di servizi amministrativi per soggetti pubblici e/o privati (a mero titolo di esempio, la gestione del Punto Unico di Accesso per l'AUSL toscana, Centro Unico di Prenotazione ecc.);
- 4) Attività di formazione:**
- a. accreditamento della cooperativa come agenzia formativa a livello sia regionale che nazionale;
- b. programmazione o anche soltanto la successiva organizzazione e/o gestione di ogni tipo di attività di formazione ed addestramento nei confronti dei soci, dei soci-lavoratori dei dipendenti/collaboratori e di soggetti terzi, realizzate con l'ausilio di fondi propri, pubblici e privati, finalizzate a:
1. sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nell'ambito dell'accoglienza in azienda e del successivo impiego di soggetti disabili e svantaggiati;
 2. sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nell'ambito della gestione di strutture orientate al sociale (ivi compresi anche centri ippici);
 3. sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nel generale ambito delle attività agricole e, in particolare, delle diverse tecniche di coltivazione sia delle produzioni agroalimentari da destinarsi al consumo umano e/o animale che di piante ornamentali, officinali e da giardino;
 4. sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nell'ambito della progettazione, cura e manutenzione di aree verdi;
 5. sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nell'ambito dell'artigianato;
 6. sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nell'ambito di attività di allevamento;
 7. sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nell'ambito dell'utilizzo e nella riparazione di macchinari agricoli;
 8. sviluppare, formare ed aggiornare professionalità e competenze nell'ambito della gestione informatizzata d'azienda;
 9. promozione ed organizzazione, in ambito prescolastico e scolastico, di corsi e centri di istruzione e formazione professionale per la qualificazione, riqualificazione e la specializzazione dei cittadini e dei lavoratori, anche sulla base delle normative locali, nazionali, comunitarie finalizzate allo sviluppo dei settori produttivi;
- Tutte le attività non rientranti tra quelle proprie delle cooperative sociali "Tipo A" dovranno essere finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così da rientrare fra le attività proprie delle cooperative sociali di "Tipo B".
- Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà compiere

ogni altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale e comunque finalizzata al miglior perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, commerciale o finanziaria (esclusa la raccolta di risparmio presso il pubblico) ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti pubblici e privati, organizzazioni, cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe.

La cooperativa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ferma restando la possibilità di svolgere le proprie attività anche mediante l'opera di terzi.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa potrà ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

Può, altresì, ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

Può infine impegnarsi nella gestione di qualsiasi tipo di struttura, sia essa di proprietà pubblica o privata, utile al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni, legalmente capaci d'agire, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiorenni di età e legalmente capaci d'agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) i soci volontari, quali definiti dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n.381, persone fisiche maggiorenni e capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla

legge e dal presente statuto, gli amministratori devono adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano agli stessi le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni: i limiti alla ripartizione dei dividendi e il divieto di distribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci volontari; ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'articolo 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari; si applica ai soci volontari la regola del voto capitolario; della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori, non possono far parte i soci volontari.

I soci appartenenti alle distinte categorie costituiscono separate categorie di soci e vengono iscritti in apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Articolo 7 - Domanda e delibera di ammissione

Chi intende diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto, l'indicazione dell'effettiva attività svolta, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà, comunque, essere inferiore né superiore ai limiti di legge; l'impegno al versamento della quota sociale e dell'eventuale sovrapprezzo entro un mese dalla comunicazione della delibera di ammissione;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 34.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, con

raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato.

La stessa diventerà operativa e sarà annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, chi ha proposto la domanda può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, nei termini sopra indicati, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare, su richiesta dell'organo amministrativo, la propria opera per lo svolgimento di ogni attività conforme agli scopi statutari e all'oggetto sociale, come sopra esposti.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione da parte della cooperativa della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata.

Articolo 9 - Diritti del socio

Ogni socio ha diritto:

- a) di prendere parte alle assemblee, partecipando alle discussioni e alle votazioni;
- b) di utilizzare i servizi e beneficiare di tutte le agevolazioni che la cooperativa istituisce a vantaggio dei soci;
- c) di prendere visione, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, del bilancio annuale e delle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
- d) se non partecipa all'amministrazione: di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, secondo modalità da concordare con l'organo amministrativo, tali da non creare ostacolo al normale svolgimento delle attività sociali e da non danneggiare la società; di avere notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - Recesso del socio

Il recesso, che non può essere parziale, è ammesso, oltre che nei casi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, anche nelle ipotesi previste dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- il non trovarsi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal socio con lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo, che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto concerne i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta o quando il socio si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico, e in particolare, per rifiuto ingiustificato della prestazione di attività lavorativa per dodici mesi;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; nei confronti dei soggetti che abbiano maturato il diritto alla

pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese in concorrenza con quella della cooperativa, ovvero per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata a favore di terzi esercenti attività in concorrenza con la cooperativa;

d) per fallimento, interdizione o inabilitazione;

e) negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci curata dall'organo amministrativo.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Articolo 13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le decisioni adottate in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i socie e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti o esclusi hanno diritto solo al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, eventualmente aumentato della rivalutazione del capitale e dei ristorni, ma con esclusione dell'eventuale sovrapprezzo versato.

La liquidazione della partecipazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione avviene previa richiesta scritta del socio receduto o escluso.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente aumentato nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 c.c., commi 2 e 3.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono

subentrare al socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al superiore articolo 7.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

In caso di diniego e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non è richiesto il rimborso sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato versare questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti possono essere anche di beni in natura o di crediti;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo delle quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita in conformità alla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Articolo 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata,

fornendo, le indicazioni relative al potenziale

acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in sede arbitrale.

Articolo 19 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Tale relazione, oltre a quanto disposto dalle norme del codice civile, deve illustrare con attenzione i criteri seguiti nella gestione sociale e deve esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto agli scopi statutari enunciati.

La cooperativa si impegna a fornire annualmente agli enti pubblici con i quali ha stipulato convenzioni, e qualora costoro ne facciano richiesta, una relazione che, riassumendo le commesse

conseguite, illustri le attività di integrazione svolte e ne descriva i vantaggi in termini economici e sociali anche tramite la presentazione del bilancio sociale.

Quest'ultimo deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 20 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandolo:

- a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato, da distribuire ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad un fondo di sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione aziendale.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 21 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere

effettuata considerando la quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche, evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, e, comunque, nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla erogazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o entrambe le seguenti forme: erogazione diretta o aumento proporzionale della quota detenuta da ciascun socio.

TITOLO V - GOVERNO DELLA SOCIETA'

Articolo 22 – Organi sociali

Sono organi della società: l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Articolo 23 – Convocazione e presidenza dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall'assemblea, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima; avviso da trasmettersi a mezzo di raccomandata A.R. o consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente, o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare il risultato delle votazioni.

La nomina del segretario, anche non socio, è fatta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti; tale nomina non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 24 – Funzioni dell'assemblea

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili; approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- 2) approva la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- 3) procede alla nomina dell'organo amministrativo; all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; alla nomina dei liquidatori ed alla determinazione dei loro poteri;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori

ed ai sindaci;

- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8) delibera sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- 9) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 10) può provvedere, in relazione allo sviluppo delle attività sociali, alla nomina di un direttore, scelto anche fra non soci, al quale verrà affidata la direzione tecnica della cooperativa e/o delle singole attività sociali;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Può, inoltre, essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 25 – Quorum costitutivi e deliberativi

Le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo oppure relative ai regolamenti che disciplinano i rapporti mutualistici, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ma con esclusione dello scrutinio segreto.

Articolo 26 – Intervento – Voto - Rappresentanza

Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservare agli atti della società, soltanto da altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto.

Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

La delega può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la successiva convocazione; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

Articolo 27 – Organo amministrativo

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il presidente e il vice presidente.

Il consiglio, qualora lo ritenga necessario e nel rispetto dell'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del consiglio stesso, oppure ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono, comunque, essere delegati dal consiglio i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 28 – Convocazione e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

Il consiglio è convocato dal presidente, che fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 29 – Compiti e poteri del consiglio di amministrazione

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è investito dei più

ampi poteri per la gestione della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 30 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 c.c.

Articolo 31 – Rappresentanza della società

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale e la firma sociale.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del vice presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o di impedimento del presidente.

Articolo 32 – Rimborsi e compensi

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Agli amministratori spetta, comunque, il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

SEZIONE III- COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33 – Collegio Sindacale

Il collegio sindacale, se obbligatorio, ai sensi dell'articolo 2543 c.c., o se comunque volontariamente adottato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale svolge le funzioni previste dall'articolo 2403 c.c.

Tuttavia, l'assemblea che procede alla nomina del collegio sindacale potrà incaricarlo anche del controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Articolo 34 – Clausola arbitrale

Fatta eccezione per quelle nelle quali la legge preveda l'intervento del pubblico ministero, tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, le opposizioni alle delibere di esclusione o recesso, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, saranno devolute all'esclusiva

decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri.

Il collegio sarà nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la società, secondo le previsioni dello statuto-regolamento della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo le norme contenute nel suddetto statuto-regolamento di detta Camera Arbitrale e di Conciliazione.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto e con lodo non impugnabile.

Nel caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, il collegio arbitrale deciderà comunque secondo diritto, con lodo impugnabile.

La presente clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci; la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore comporta l'adesione alla clausola arbitrale in oggetto.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 35 – Scioglimento – Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della società, l'assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità degli stessi, le regole di funzionamento del collegio; a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso del capitale versato dai soci cooperatori, eventualmente aumentato e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 36 – Regolamenti interni

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto, dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni, al fine di meglio disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, nonché lo svolgimento dell'attività mutualistica.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 37 – Principi di mutualità, riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to: Ferretti Francesco

F.to: Antonacci Francesca

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio

21 di 21